



# COMUNE DI BORORE

Provincia di Nuoro

N° 29

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del 30.09.2014

**OGGETTO: Approvazione tariffe tassa sui servizi indivisibili (TASI).  
Anno 2014. -**

L'anno *duemilaquattordici*, il giorno *trenta*, del mese di *settembre*, alle ore **18.00**, nella sala consiliare del Comune di Borore, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data **23/09/2014**, con prot. n° **5500**, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione **ordinaria**, in seduta pubblica di **prima** convocazione, con l'intervento dei Sigg.:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1. Ghisu Salvatore	Sindaco	x	
2. Amoroso Emiliano	Consigliere		x
3. Cadeddu Alberto	Consigliere	x	
4. Carboni Sebastiana	Consigliere	x	
5. Contini Antonio	Consigliere	x	
6. Cossu Antonella	Consigliere		x
7. Fois Maurizio	Consigliere	x	
8. Mura Claudio	Consigliere		x
9. Murgia Giovanni	Consigliere	x	
10. Pilu Giovanni Francesco	Consigliere	x	
11. Piredda Stefano	Consigliere		x
12. Sanna Massimiliano	Consigliere	x	
13. Trazzi Mario	Consigliere	x	
Totale		9	4

Presiede la seduta il Sig. **Pilu Giovanni Francesco**, in qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dr. **Giuseppe Mura**, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento, in oggetto.

SEGR/mc

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è rappresentato dal possesso di immobili e dall'erogazione e fruizione dei servizi comunali;

Rilevato che la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dovuta per il possesso di immobili, esclusa l'abitazione principale e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili e dovuta dal possessore di fabbricati ed aree edificabili (e, in parte, dall'utilizzatore di fabbricati) e nella tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore di locali o aree scoperte;

Rilevato che la citata L. n. 147/2013 prevede:

- all'art. 1, comma 669, così come sostituito dal D.L. n. 16/2014, che il presupposto per l'applicazione della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- all'art. 1, comma 671, che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari, di cui al comma 669;
- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D. Lgs. n. 446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione, di cui al comma 676, può determinare l'aliquota, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al **10,6** per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il **2,5** per mille;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 - bis, del D.L. n. 557/93, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Visto il D.L. n. 16/2014, convertito in L. n. 68/2014, con il quale è stato aggiunto al citato comma 677, il seguente periodo: *“Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili (...)”*;

Rilevato che il comma 683, della L. n. 147/2013, prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Richiamato, inoltre, il comma 688, dell'art. 1, della L. n. 147/2013, come modificato con D.L. n. 88/2014, in merito al versamento della TASI e che, nel caso di mancato invio della delibera di approvazione della tariffe entro il termine del 10 settembre 2014, qualora l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del **10%** dell'ammontare complessivo del tributo;

Richiamato l'art. 1, comma 677, della L. n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. n. 16/2014, convertito in L. n. 68/2014, il quale:

- a)- introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti, in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU e TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al **10,6** per mille o ad altre minori aliquote;
- b)- per il solo anno 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il **2,5** per mille;
- c)- sempre per il 2014, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo **0,8** per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili;

Richiamata la precedente Del. C.C. n° 26, del 30/09/2014, recante: *“Approvazione regolamento imposta unica comunale (I.U.C.). Anno 2014”*, mediante la quale si procedeva con l'approvazione di un unico regolamento comunale, disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

Richiamata la precedente Del. C.C. n° 27, del 30/09/2014, recante: *Approvazione tariffe imposta Municipale unica (IMU). Anno 2014*;

Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio 2014 e le previsioni di spesa;

Dato atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti :

- gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale etc)
- illuminazione pubblica;
- manutenzione e tutela ambientale del verde;

Visti i costi dei servizi indivisibili sopra individuati, risultanti dagli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 e riportati nel seguente prospetto:

Descrizione servizi	Stanziamenti bilancio di previsione in euro
gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, etc.)	26.000,00
illuminazione pubblica	137.550,00
manutenzione e tutela ambientale del verde	55.000,00
TOTALE	<b>218.850,00</b>

Preso atto che, dallo schema del bilancio di previsione e dai sopraelencati costi, emerge la necessità di assicurare un gettito TASI, di Euro 68.403,27;

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la determinazione dell'aliquota TASI nella misura dell'1 per mille;

Appurato che la copertura del costo dei servizi indivisibili sopradescritti, calcolata con la TASI 2014, è del **31,26%**;

Visto il D.L. 9 giugno 2014, n. 88 recante disposizioni in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014;

Visti:

- l'art. 172, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, il quale testualmente recita: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343, in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il seguente portale: [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033, in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

- i Decreti del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2013, del 13 febbraio 2014, del 29 aprile 2014 e del 18 luglio 2014, che hanno differito, rispettivamente, al 28 febbraio 2014, al 30 aprile 2014, al 31 luglio 2014 e, infine, al 30 settembre 2014, il termine per l'adozione della deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, da parte degli enti locali;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, nell'ambito delle scelte di politica fiscale da adottare ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, deliberare le aliquote TASI per l'anno 2014;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;

Con **n. 8** voti favorevoli e **n. 1** astenuto (*Sanna*), espressi per alzata di mano, dai **n. 9** consiglieri presenti e votanti;

#### DELIBERA

Di approvare l'aliquota per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), per l'anno 2014, nella misura dell'**uno** per mille per tutte le fattispecie imponibili;

Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia, di cui all'art. 1, comma 677, della L. n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. n. 16/2014, convertito in L. n. 68/2014;

Di stabilire che, per l'anno 2014, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto e la restante parte del 90%, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, ai sensi del comma 688, della citata n. 147/2013;

Di stabilire che i costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, sono riepilogati nel seguente prospetto:

Descrizione servizi	Stanziamenti bilancio di previsione in euro
gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, etc.)	26.000,00
illuminazione pubblica	137.550,00
manutenzione e tutela ambientale del verde	55.000,00
TOTALE	<b>218.850,00</b>

Di stimare in **68.403,27** euro il gettito complessivo TASI, per l'anno 2014;

Di dare atto che la percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili realizzato con le suddette aliquote è del **31,26%**;

Di delegare il Responsabile del Settore Finanziario a trasmettere copia del presente atto deliberativo, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. -

Letto, approvato e sottoscritto. -

Il Presidente  
F.to Pilu Giovanni Francesco

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Giuseppe Mura

---

**Pareri di cui all'art. 49, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante: "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.. -**

**Oggetto: Approvazione tariffe taxa sui servizi indivisibili (TASI). Anno 2014. -**

Si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico - amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
F.to Dott.<sup>ssa</sup> Maria Cristina Murdeu

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO
La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, ove resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 30, della L.R. 13.12.1994, n. 38 e ss.mm.ii., con contestuale trasmissione ai Capigruppo consiliari. -  Borore, 07.10.2014  IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Giuseppe Mura
Certifico che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno <b>30.09.2014</b> , in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. -  Borore, 07.10.2014  IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Giuseppe Mura